

A.Pe.D.F.V.G.

ASSOCIAZIONE PERITI DANNI FRIULI VENEZIA GIULIA

STATUTO

TITOLO PRIMO – Denominazione, sede, scopo

Art. 1 E' costituita in Udine l'Associazione A.Pe.D.F.V.G. – Associazione Periti Danni Friuli Venezia Giulia – per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli in genere e dei natanti, nonché dei beni mobili ed immobili – assicurati e non – oggetto di eventi diversi.

Art. 2 L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sarà regolata e retta dal Codice Civile.

Essa ha lo scopo di:

tutelare gli interessi collettivi ed individuali nell'ambito del settore peritale;
contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dell'accertamento e della stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli – a motore e non - e dei natanti, nonché dei beni mobili ed immobili in genere – assicurati e non – oggetto di eventi diversi;
difendere, tutelare e garantire la professionalità, la moralità ed il comportamento dei propria aderenti.

Art. 3 La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO SECONDO – Patrimonio ed esercizi sociali.

Art. 4 Il patrimonio dell'associazione è costituito:
dai beni mobili ed immobili;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, partecipazioni in altre associazioni .

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote sociali;
dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

TITOLO TERZO – Soci

Art. 5 Sono SOCI gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.

I SOCI si suddividono in: ASPIRANTI, AGGREGATI, EFFETTIVI e FONDATORI.

Sono SOCI FONDATORI coloro i quali hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione e risultano da apposito elenco depositato agli atti.

A.Pe.D.F.V.G.

ASSOCIAZIONE PERITI DANNI FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono SOCI EFFETTIVI gli ISCRITTI all'Associazione in regola con il pagamento della quota sociale.

Solo i SOCI EFFETTIVI e FONDATORI hanno diritto al voto.

I SOCI ASPIRANTI ed i SOCI AGGREGATI possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 6 Sono SOCI ASPIRANTI coloro i quali la cui domanda di ammissione, contenente la specifica ed incondizionata accettazione del presente STATUTO, verrà accettata dal Consiglio Direttivo. Essi verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I Soci Aspiranti possono acquisire il titolo di SOCIO EFFETTIVO solo:

- 1) dopo due anni di regolare iscrizione;
- 2) solo a seguito di invito fatto direttamente dall'Associazione, dopo la decisione in tal senso, a maggioranza, del Consiglio Direttivo.
- 3) abbiano versato il contributo a fondo perduto che verrà stabilito dal Consiglio.

Qualora l'iscritto non ottemperi a quanto previsto al precedente punto 3), egli potrà comunque assumere la qualifica di SOCIO AGGREGATO

I SOCI che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati SOCI anche per l'anno successivo, con obbligo al versamento della quota associativa annuale, senza il quale perderanno la qualifica di SOCI.

Art. 7 Possono essere SOCI:

1. periti per danni ai veicoli e natanti: per l'accertamento e la stima dei danni conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette;
2. periti ricostruttori di incidente: per la ricostruzione della meccanica dell'incidente stradale, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;
3. periti per danni trasporti: per l'accertamento e la stima dei danni a merci trasportate;
4. periti per incendi: per l'accertamento di danni a cose, esclusi veicoli e natanti, e conseguenti ad incendio, furto, garanzie dirette e responsabilità civile;
5. periti rami elementari e diversi;
6. altre categorie professionali connesse e/o interagenti con il mondo del danno.

Art. 8 I SOCI hanno diritto di usufruire di tutto quanto messo a loro disposizione dall'associazione.

Art. 9 Le decisioni di iscrizione / cancellazione dei SOCI dovranno essere annotate nel "LIBRO SOCI".

A.Pe.D.F.V.G.

ASSOCIAZIONE PERITI DANNI FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO QUARTO – Amministrazione

Art. 10 L'Assemblea nomina il Presidente con votazione separata e nella stessa seduta elegge TRE membri del Consiglio direttivo. Esso ha il compito, con il Presidente, di amministrare l'Associazione, e resta in carica per TRE anni.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiamando il primo dei non eletti.

L'Assemblea decide a maggioranza l'adesione sia ad Associazioni a carattere nazionale che individuale o federativo con altre associazioni di Provincie o Nazionalità diverse, appartenenti e non alla Comunità Economica Europea, nonché ai Sindacati – nazionali e non – di categoria.

L'Assemblea, inoltre, nomina i propri Rappresentanti presso altre Associazioni e/o Commissioni.

Art. 11 Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vice-Presidente, il Segretario e Tesoriere, ove a tali nomine, non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto al presidente ed ai membri del Consiglio

Art. 12 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare della quota sociale, almeno una volta l'anno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria l'effettiva presenza della maggioranza dei Membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, dal più anziano in età fra i presenti.

Della riunione del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea.

Art. 14 Il Presidente – ed in sua assenza il Vice Presidente – rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione.

A.Pe.D.F.V.G.

ASSOCIAZIONE PERITI DANNI FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO QUINTO – Assemblee

Art. 15 I SOCI sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun SOCIO, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata su domanda, motivata e firmata, di almeno un terzo dei SOCI, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Art. 16 L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.

Art. 17 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i SOCI in regola col pagamento della quota di iscrizione annuale.

I SOCI possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio direttivo. E' ammessa, al massimo, una delega per ogni socio. Non sono ammesse deleghe per deliberazioni in merito a responsabilità sia di SOCI che di CONSIGLIERI.

Art. 18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due Scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea, constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 19 Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

TITOLO SESTO – Collegio dei Revisori e dei Probiviri

Art. 20 La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei SOCI e resta in carica per TRE ANNI.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione sui bilanci annuali; potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; avranno facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad azioni di ispezione e controllo.

A.Pe.D.F.V.G.

ASSOCIAZIONE PERITI DANNI FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 21 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale per la durata di tre anni e rieleggibili.

Nel caso di morte o dimissioni di uno dei membri, il Consiglio direttivo può procedere alla sua sostituzione col primo dei non eletti.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza effettiva di tutti i suoi componenti in carica.

Il Collegio dei Probiviri decide, quale Collegio Arbitrale, su ogni controversia che possa insorgere tra i vari Organi o fra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione.

TITOLO SETTIMO – Scioglimento

Art. 22 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

REGOLAMENTO DEONTOLOGICO

- Art. 1** Le regole deontologiche o di dottrina dei doveri, costituiscono integrazione alle norme legislative e regolamentari istituite per l'esercizio della professione, esse sono stabilite dai Collegi dei vari Ordini Professionali, ai quali spetta di farle osservare, come le altre, dagli iscritti nei propri Albi Professionali, nonché di procedere all'adozione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per i casi di inadempienza. A queste regole il Perito Danni si deve attenere in modo scrupoloso ed attento, in quanto normalmente ha un mandato di arbitrato e non di parte.
- Art. 2** Il Perito Danni, nell'esercizio del proprio mandato, non deve avvalersene per accrescere la propria clientela.
- Art. 3** Il Perito Danni deve sempre assolvere il proprio mandato professionale con il massimo scrupolo ed impegno.
- Art. 4** Il perito Danni deve astenersi dall'assumere incarichi di Perizia Arbitrale dove una delle parti sia suo cliente per altri affari o per rapporti professionali continuativi, o vi siano rapporti di parentela.
- Art. 5** Il perito Danni che nell'esercizio del mandato peritale contragga attuazione di cointeressenza con qualsiasi delle parti contrapposte, o con terzi, è passibile, salvo provvedimenti penali, delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità.
- Art. 6** Il Perito Danni ha l'obbligo dell'aggiornamento professionale, sia personale, sia attraverso la disponibilità a partecipare a corsi, riunioni, seminari etc.
- Art. 7** Il Perito Danni deve avere sempre la massima professionalità nel rapporto con le parti.
- Art. 8** Il Perito Danni deve avere sempre la massima professionalità nell'esecuzione della perizia. Il lavoro del P.D. non deve mai poter essere contestato per inadempienze dovute alla fretta, alla negligenza e alla mancata applicazione delle norme contrattuali.
- Art. 9** Il Perito Danni che sia chiamato a subentrare ad altro Collega per un incarico da questi precedentemente assunto, ha il dovere, prima di accettare l'incarico di accertarsi che sia intervenuta la rescissione del precedente rapporto professionale. Se è chiamato a subentrare per un rapporto professionale continuativo presso una Compagnia di Assicurazione o altro, prima di accettare deve informare il Collega, sentirne le cause ed eventualmente interessare l'Associazione. Il subentro deve in ogni caso, non essere economicamente inferiore ore a quanto già applicato dal Collega uscente.

A.Pe.D.F.V.G.

ASSOCIAZIONE PERITI DANNI FRIULI VENEZIA GIULIA

- Art. 10** Il Perito Danni informa la propria azione ai principi etici della probità, della dignità, della correttezza.
- Art. 11** Il Perito Danni è leale e sollecito verso i Colleghi, ai quali deve deferenza se anziani, ammaestramento se giovani, solidarietà in ogni caso.
- Art. 12** Il Perito Danni non fa cosa alcuna che torni a danno di un Collega ed in caso di contrasto ne promuove l'amichevole componimento.
- Art. 13** Il Perito Danni assolve in scienza e coscienza, con diligenza e fedeltà, il mandato fiduciario affidatogli.
- Art. 14** Il Perito Danni collabora attivamente e disinteressatamente con i Colleghi e con organi professionali per la difesa ed il progresso della categoria.
- Art. 15** Il Perito Danni chiamato a sostituire un Collega per motivi di solidarietà, come ferie, infortuni, malattia od altro per un periodo limitato nel tempo, deve al rientro di questi, rinunciare ad ogni tipo di offerta di subentro a questi o di affiancamento al Collega momentaneamente sostituito.